



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 160

L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Pozzo delle società (Lamacarvotta)- Proponente: Asja Ambiente Italia S.p.a.

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 23.10.06, acquisita al prot. n. 12447, la Asja Ambiente Italia S.p.a., con sede legale in Torino, in corso Vinzaglio n. 24- Cap 10121 presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia-della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA), in località (Lamacarvotta) Pozzo delle società, e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.

- successivamente alla pubblicazione sul BURP degli avvisi di avvenuto deposito degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di parchi eolici presentati dalle società Energy 3K GmbH e Laterza Wind 2 S.r.l. nel Comune di Laterza, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rilevava, con le note del 07.12.06 inviate all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva in pari data ai prot. nn. 14647 e 14648, all'Assessorato allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra i progetti della Energy 3K e della Laterza Wind 2 e quello dalla stessa presentato; la Asja S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quelli presentati dalle altre due società, derivante dalla convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 19.05.06, secondo la quale quest'ultimo si impegna a rilasciare alla società il permesso di costruire il parco eolico;

- il 10.01.07, con la nota prot. n. 00552, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società Asja ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;

- l'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;

- in data 15.02.07 pervenivano all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Asja Ambiente Italia, nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
- il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07 inviata per conoscenza alla società, invitava il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, l'Assessorato all'Ecologia inviava alla Asja Ambiente Italia S.p.a. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota acquisita da questo Assessorato con prot. n. 5449 del 3.04.07, la società proponente trasmetteva la documentazione integrativa precedentemente richiestale;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Assessorato, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, l'Assessorato all'Ecologia inviava per conoscenza alla Asja Ambiente Italia S.p.a. la nota diretta al Comune di Laterza e alla Provincia di Taranto, oltre che alle altre società proponenti nel comune di Laterza progetti di parchi eolici soggetti direttamente a procedura di VIA, con la quale sollecitava dette amministrazioni a fornire i chiarimenti, già richiesti, in merito alle interferenze esistenti tra i vari progetti e ad esprimere sugli stessi il parere di competenza;
- con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, l'Assessorato all'Ecologia sollecitava nuovamente la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri su tutti i predetti progetti e faceva presente al secondo di non avere dallo stesso mai ricevuto alcuna attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dei progetti sottoposti a screening, tra cui quello proposto dalla società Asja Ambiente Italia;
- il 23.07.08 questo Assessorato acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rinunciava a n. 7 areogeneratori e comunicava uno spostamento di due areogeneratori che non avrebbe comportato modifiche sostanziali del progetto base;
- in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 7659 del 23.05.08, il Comune di Laterza, preso atto

degli accordi stipulati dalle società, tra cui quello di cui al precedente punto, esprimeva, con nota acquisita dal predetto Assessorato al prot. n. 11918 del 28.08.08, parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società, tra cui la Asja Ambiente Italia, ed insistenti nel territorio comunale; alla nota allegava copia dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito di tutti i progetti;

- con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Assessorato richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output del predetto accordo, tra le stesse intervenuto, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli aerogeneratori (in formato punto) e tecniche annesse (strade e cavidotti);

- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro alla richiesta di questo Assessorato dell'8.09.08, l'Asja Ambiente Italia S.p.a. trasmetteva, con nota acquisita al prot. n. 14655 dell'1.10.08, copia in formato digitale del layout del progetto così come rivisto in seguito al predetto accordo; tale documentazione veniva successivamente rettificata, con nota trasmessa all'Assessorato e da questo acquisita al prot. n. 14630 del 13.10.08, segnalando che, a causa di un mero errore materiale, era stata indicata una posizione inesatta di un'aerogeneratore, del quale venivano quindi fornite le esatte coordinate;

- con nota acquisita da questo Assessorato con prot. n. 14528 del 14.10.08, la società proponente, facendo seguito alle note di cui al precedente punto, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dal medesimo Assessorato con la nota dell'8.09.08;

- in riscontro alla richiesta dell'Assessorato all'Ecologia del 23.09.08, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Asja Ambiente Italia, che a tanto aveva provveduto il 27.10.06;

- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Asja Ambiente Italia, proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale; con la medesima nota comunicava altresì che, stante l'avanzato stato del procedimento di valutazione del progetto proposto dalla società Asja, avrebbe considerato valide, ai fini della valutazione medesima, le coordinate degli aerogeneratori così come risultanti dall'accordo concluso da quest'ultima con le altre società;

- questo Assessorato acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Asja Ambiente Italia S.p.a.;
- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, l'Assessorato all'Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la Asja Ambiente Italia S.p.a. avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Matera;
- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 l'Assessorato all'Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
- con nota acquisita per conoscenza dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 1224 del 29.01.09, la società Asja Ambiente Italia S.p.a. trasmetteva alla provincia di Taranto copia dell'accordo del 21.07.08 intercorso con le altre società, e con il quale erano state eliminate le possibili interferenze tra i vari progetti, nonché la documentazione relativa al progetto, già trasmessa all'Assessorato all'Ecologia;
- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, l'Assessorato all'Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, contestualmente sottolineando l'impossibilità, ai sensi del punto 9 della DGR n. 1462/08, di provvedere sulle istanze presentate, così concludendo i procedimenti pendenti di VIA e di screening, in assenza di detta convenzione;
- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.12.08 della Asja Ambiente Italia S.p.a. ad integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, attraverso l'indicazione delle misure di compensazione ambientale da porre in essere, la convenzione già stipulata il 17.05.06, stabiliva di procedere alla stipula;
- con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 3012 del 6.03.09, la Asja Ambiente Italia S.p.a., in riscontro alla richiesta di quest'ultimo del 9.12.08, comunicava di aver già invitato il Comune di Laterza ad integrare la convenzione stipulata il 17.05.06 mediante la previsione delle misure di compensazione ambientale e precisava che il richiesto coinvolgimento del Comune di Matera non era necessario, distando l'aerogeneratore LA1 più di 500 metri dal suo confine amministrativo; la società dichiarava altresì che avrebbe proceduto comunque ad una verifica di tale distanza e si impegnava a mantenere il limite dei 500 m;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto

riveste le seguenti caratteristiche:

A-1 2666162,0 4506112,0

A-2 2666247,0 4506429,0

A-3 2666657,0 4507094,0

A-4 2666372,0 4504386,0

A-7 2667080,0 4505279,0

A-8 2667397,0 4505642,0

A-9 2667850,0 4505603,0

A-12 2667970,0 4504115,0

A-13 2667496,0 4504765,0

A-14 2668263,0 4505043,0

A-16 2668715,0 4503360,0

A-18 2668649,0 4504318,0

A-20 2668552,0 4503070,0

Dal confronto tra il progetto trasmesso con istanza prot. 12447 del 25 ott 2006 e le coordinate degli aerogeneratori indicati nell'accordo trasmesso con nota prot. n. 10390, si riscontra lo spostamento del n.12, rispetto alla posizione originaria omonima di circa 940 m, ovvero di circa 390 m se si considera la più vicina installazione del progetto originario. L'aerogeneratore n.16 dista circa 385 m, rispetto all'omonimo del progetto originario.

Nonostante la rettifica relativa ad una posizione tra quelle indicate, da parte del soggetto proponente, pervenuta con nota prot.14630 del 20.10.2008, si ritiene di porre a base della presente valutazione la griglia di coordinate trasmessa in seno all'accordo, poiché condivisa tra più proponenti;

? Diametro aerogeneratori: 90 m (Relazione Tecnica cap. 2.8 e Tavola ELA-01/PDF/AR/001-a)

? Potenza complessiva: 26 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parte disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore opaco. Ad una verifica d'Ufficio gli aerogeneratori risultano posti ad una distanza pari a non meno di 3 volte lo stesso diametro sulla stessa linea.

E' stato elaborato lo "studio di analisi di visibilità del parco" che, se pur carente rispetto alla totalità degli elaborati richiesti dall'art.10, c.1, lett. B del RR 16 propone una simulazione tridimensionale rappresentante la vista "a volo d'uccello" dell'opera. Esso risulta inoltre non del tutto efficace nel fornire la percezione degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Rispetto alla componente dell'impatto ambientale in parola la relazione appare poco approfondita e senza adeguati rilievi specifici da cui stimare i fattori di pressione introdotti dall'opera.

Tuttavia la presente istruttoria ha tenuto conto delle conoscenze pregresse circa la valenza naturalistica

dell'area, e sulla scorta della valutazione integrata compiuta su progetti ricadenti nella medesima area, ha approfondito l'analisi sugli impatti su questa componente, considerata la presenza di aree ad alto valore faunistico individuate come IBA, ZPS, SIC e Parchi regionali.

La mitigazione degli impatti derivante dall'esito della presente istruttoria si è conclusa sostanzialmente nell'assicurare spazi adeguati di manovra per la fauna selvatica evitando l'effetto selva e verificando la presenza di corridoi ecologici che possano permettere la connettività delle aree protette.

#### d - Rumori e vibrazioni

Nella relazione vengono considerati i ricettori sensibili presenti nella zona di intervento, e viene prodotta una serie di elaborazioni a conforto della relazione acustica contenuta nella relazione di impatto ambientale.

In corrispondenza di alcuni ricettori sensibili indicati alle lettere "E" ed "I" posti in corrispondenza, rispettivamente, delle Masserie Parisi ed Alberone, gli aerogeneratori 4 e 19 determinano, secondo la relazione dedicata prodotta, un regime di pressione acustica maggiore rispetto alle restanti installazioni dello stesso parco, ma comunque nei limiti di legge attesa l'assenza di un piano di zonizzazione acustica comunale.

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità minima di 1,5 mt e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. In conseguenza di tali scelte progettuali, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003.

#### f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure di buona prassi tecnologica.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, comunque oggetto di valutazione dedicata da parte delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

#### g - Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione integrativa (consegnata con nota di accompagnamento, prot. 5449 del 03 apr 2007) presentata in seguito alla specifica richiesta di integrazione, l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale è posta pari a 87m per modello di aerogeneratore V90 (prescelta per la realizzazione) e 106 mt per la macchina V80. Ciò è in difformità con dichiarato nella relazione di impatto ambientale al capitolo "Dati di progetto e sicurezza" che, invece, indica un valore di gittata pari a 197 m.

Ai fini della valutazione cautelativamente si assume gittata pari a 197 m così come da "Relazione di impatto ambientale"

A distanza inferiore a quella di sicurezza, assunta pari a 150 m, è interessato dalla presenza di due linee di trasmissione di corrente in alta tensione l'aerogeneratore n.7, distante da una di esse circa 80 m.

A meno della distanza di sicurezza (assunta pari a 250 m, a vantaggio di sicurezza rispetto a quella dichiarata dal progettista valutata insufficiente) sono interessati dalla presenza di edifici gli aerogeneratori nn:

3 distante circa 150 m dalla Masseria Chiancone

4 distante circa 200 m dalla Masseria Parisi,

14 distante circa 210 m dalla Masseria Alberone

19 distante circa 160 m da un fabbricato rurale con potenziale destinazione d'uso legata alla presenza antropica, eventualmente a scopi abitativi;

#### h - Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, per una lunghezza complessiva pari a 12,5 km.

Tutte le scarpate saranno adeguate con inerbimenti superficiali di specie autoctone. Eventuali sezioni di raccolta e convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale saranno opportunamente canalizzate in adeguati sistemi di raccolta, al fine di non alterare il naturale ruscellamento superficiale.

Sarà predisposto un adeguato sistema di regimentazione delle acque piovane dal piano stradale.

Le scarpate stradali al termine dei lavori saranno inerbite.

Per il rivestimento delle piste di collegamento agli aerogeneratori sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

#### i - Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1,50 m; i tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità esistente. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre.

La relazione tecnica allegata alla Relazione di impatto ambientale riporta testualmente, quale distanza minima da strade primarie, elettrodotti e acquedotti, una lunghezza pari a 300 metri.

Come già riferito al punto precedente, si rileva all'interno dell'area del progetto la presenza di elettrodotti a distanza localmente inferiore a quella indicata.

#### j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie unitaria di 2500 m<sup>2</sup> (comprensiva di spazi per manovre di cantiere) per un totale di 32.500 m<sup>2</sup>, destinata a ridimensionarsi sensibilmente in difetto in fase di esercizio. I tracciati dei cavi, interrati, seguiranno i percorsi della viabilità per una lunghezza di circa 12,5 km.

#### k - Le fasi di cantiere

Durante le fasi di scavo delle fondazioni saranno realizzate opportune opere di regimazione delle acque superficiali in modo da rendere minimo l'afflusso in scavo. Si provvederà comunque allo smaltimento delle acque in eccesso. Tutti gli interventi sono finalizzati a rendere minimo l'impatto del ruscellamento superficiale.

Le superfici di posa saranno realizzate con l'impiego di materiale arido di superficie, al fine di garantire una portanza adeguata al carico derivante dal sollevamento dei componenti principali della macchina.

In fase di ultimazione dei lavori, saranno ripristinate le condizioni morfologiche precedenti, con asportazione del materiale di scavo rimanente e smaltimento controllato dello stesso.

Si provvederà alla stabilizzazione delle scarpate con inerbimento intorno alla fondazione. In caso di sospensione della viabilità pubblica e privata (di cui il proponente si riserva di valutare la necessità) si provvederà, al termine dei lavori, a favorire il rientro alle condizioni ordinarie.

#### l- Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (20-25 anni) è prevista la rimozione completa delle strutture e delle linee elettriche interrate (cavidotti) ed il loro corretto smaltimento secondo le normative vigenti in essere.

#### m - Misure di compensazione

Sono richiamate diffusamente generiche misure di mitigazione degli impatti ambientali, individuando quelle strettamente necessarie, come da letteratura tecnica.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,50 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

Per contro:

a) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da varie emergenze geomorfologiche segnalato dal PUTT-P in violazione dell'art.14, c.2 lett.G del RR n.16/2006, in particolare:

l'aerogeneratore n.8 si trova in prossimità di ciglio di scarpata;

b) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa in violazione dell'art.14, c.2 lett.J del RR n.16/2006, in particolare;

l'aerogeneratore n. 16 risulta a distanza inferiore a 150 m da reticolo idrografico;

c) gli aerogeneratori nn. 12 - 16 risultano, dalle coordinate identificative riportate nell'accordo preso fra le società proponenti, spostati rispetto la posizione originaria, rispettivamente:

l'aerogeneratore n. 12 di circa 940 m se si considera l'omonima del progetto originario e circa 390 m se si considera la più vicina rispetto sempre del progetto originario,

l'aerogeneratore n. 16 di circa 520m se si considera l'omonima del progetto originario e circa 120m se si considera la più vicina rispetto sempre del progetto originario;

d) all'interno del campo della gittata, sono rilevabili alcuni fabbricati rurali, con potenziale occupazione antropica stabile o frequente, in particolare:

- Masseria Chiancone, distante circa 150 m dall'aerogeneratore n.3
- Masseria Parisi, distante circa 200 m dall' aerogeneratore n. 4
- Masseria Alberane, distante circa 210 m dall'aerogeneratore n. 14
- fabbricato rurale non meglio identificato, distante circa 160 m dall' aerogeneratore n. 19;

e) A distanza inferiore di quella di sicurezza, posta pari alla proiezione di ribaltamento della torre

dell'aerogeneratore, sono presenti due elettrodotti vicino all'aerogeneratore n. 7 (distanza di circa 80 m);

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Asja Ambiente Italia Spa nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

ID X Y

1 2666162 4506112

2 2666247 4506429

9 2667850 4505603

13 2667496 4504765

18 2668649 4504318

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione stipulata dalla Asja Ambiente Italia S.p.a. con il Comune di Laterza il 17.05.06; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Matera, distando l'aerogeneratore n. 1 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta integrazione, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

- acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia relativamente agli aerogeneratori, ed infrastrutture annesse, che ricadono all'interno della fascia di 75 m, come da NTA del PAI;

- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di pavimentazione permeabile (tipo macadam);
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi 3157,71 metri lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 60 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del 42 % del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Asja Ambiente Italia, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 3 aerogeneratori sui 5 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E  
POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate “Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici”;

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria resa dall’Ufficio competente;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all’impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), proposto il 23.10.06 dalla Asja Ambiente Italia S.p.a., con sede legale in Torino in corso Vinzaglio n. 24; con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
  - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
  - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
  - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
  - di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
- Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---